

## **ALLEGATO A**

### **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO**

#### **“MICA AUREA”**

#### **DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

##### **Articolo 1**

E' costituita l'associazione di volontariato denominata “Mica Aurea” ai sensi della legge 266/91 che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale

##### **Articolo 2**

L'associazione ha sede attualmente in ROMA, Piazza San Cosimato n.40 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera di assemblea.

L'attività dei volontari non potrà essere retribuita in alcun modo, nemmeno dai beneficiari. Ai volontari potranno essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata entro i limiti che l'organizzazione fisserà annualmente.

L'associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L'Associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana e del codice civile e della legislazione vigente.

##### **Articolo 3**

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### **OGGETTO**

##### **Articolo 4**

“**MICA AUREA**” è un'associazione di volontariato che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera esclusivamente per fini di solidarietà sociale.

L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

L'associazione opera in maniera specifica con prestazioni non occasionali ed ha per scopo l'elaborazione, promozione, realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio educative e culturali.

Lo spirito e la prassi dell'associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

Per perseguire gli scopi sociali l'associazione, nel campo delle arti; della difesa ambientale e del patrimonio artistico culturale e archeologico, del paesaggio e della salute; e nel campo sociale, con iniziative volte a stimolare l'aggregazione, il libero confronto, il divertimento e la crescita collettiva, in particolare si propone:

- di promuovere occasioni di sensibilizzazione verso il recupero di luoghi, oggetti e memorie utili all'accrescimento della coscienza civica dei cittadini;

- di stabilire rapporti interpersonali capaci di educare e far crescere i cittadini in situazioni di particolare disagio soggettivo e sociale;

-di elaborare, promuovere e realizzare progetti di solidarietà sociale, tra cui l'attuazione di iniziative socio-educative e culturali;

-di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;

-di promuovere la creazione di strumenti di comunicazione e informazione indipendenti;

-di promuovere la costruzione di iniziative di carattere culturale e sociale quali: spettacoli musicali, teatrali e cinematografici; mostre d'arte; attività sportive; iniziative di aggregazione e socializzazione; incontri, dibattiti e seminari;

-di promuovere la costruzione di momenti ed iniziative atti a favorire la partecipazione diretta dei soggetti interessati e l'apprendimento e l'utilizzo collettivo di strumenti e tecnologie;

-di promuovere iniziative finalizzate ad una conoscenza approfondita dei problemi culturali, sociali e politici attraverso ricerche, studi, documentazioni, mostre, viaggi, corsi e seminari;

-di collaborare, insieme ad altre associazioni, cooperative, organismi e movimenti, sia nella promozione di iniziative culturali e sociali, sia nella gestione di luoghi e strutture conformi a conseguire gli scopi sociali dell'associazione stessa.

L'associazione di avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'associazione è aperta a chiunque condivida principi di solidarietà.

## **SOCI**

### **Articolo 5**

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltra di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo

I soci, possono essere :

#### **- Soci Fondatori**

Sono soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'atto costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile del comitato direttivo saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro fattiva opera nel ambiente associativo.

#### **- Soci Operativi**

Sono soci operativi le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.

#### **- Soci Onorari,**

Sono soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo.

#### **- Soci Sostenitori o Promotori**

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

## **Articolo 6**

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

## **Articolo 7**

La qualità di socio si perde per:

- **Decesso;**
- Mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale.
- Dimissioni: ogni socio può recedere dall'associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio Direttivo; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso.
- Espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

I soci prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

## **RISORSE ECONOMICHE**

### **Articolo 8**

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative);
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

L'associazione può inoltre effettuare tutte le operazioni economiche di cui all'articolo 5, comma 2, legge n. 266/1991 e successive modificazioni.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- donazioni, lasciti o successioni;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni.